

certezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti contro il patrimonio.

9/3102/8. Burlando, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del

reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti contro la persona.

9/3102/9. Buglio, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme

sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.

9/3102/10. Buffo, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di remissione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di remissione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti contro la famiglia.

9/3102/11. Bova, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di remissione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di remissione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette di-

sposizioni, con particolare riguardo ai delitti contro l'economia pubblica, industria e commercio.

9/3102/**12**. Bonito, Ruzzante.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette di-

sposizioni, con particolare riguardo ai delitti contro la fede pubblica.

9/3102/**13**. Bogi, Ruzzante.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti contro l'incolumità pubblica.

9/3102/**14**. Bielli, Ruzzante.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti contro l'ordine pubblico.

9/3102/15. Innocenti.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in

materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti contro l'amministrazione della giustizia.

9/3102/16. Ruzzante.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in

materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quanto meno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevererà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti contro la pubblica amministrazione.

9/3102/17. Magnolfi, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratte-

rizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quanto meno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevererà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti contro la personalità dello Stato.

9/3102/18. Bettini, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale,

innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quanto meno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire mensilmente al Parlamento sugli effetti prodotti dalle suddette disposizioni e sul numero di casi in cui vi si sia fatto ricorso.

9/3102/19. Bandoli, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che con-

traddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quanto meno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire ogni otto mesi al Parlamento sugli effetti prodotti dalle suddette disposizioni e sul numero di casi in cui vi si sia fatto ricorso.

9/3102/20. Benvenuto, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quanto meno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevererà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire ogni nove mesi al Parlamento sugli effetti prodotti dalle suddette disposizioni e sul numero di casi in cui vi si sia fatto ricorso.

9/3102/**21**. Bellini, Ruzzante, Petrella.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione

di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quanto meno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevererà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire ogni dieci mesi al Parlamento sugli effetti prodotti dalle suddette disposizioni e sul numero di casi in cui vi si sia fatto ricorso.

9/3102/**23**. Battaglia, Ruzzante.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e

perfino contraddittori, rendendo quanto meno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire ogni undici mesi al Parlamento sugli effetti prodotti dalle suddette disposizioni e sul numero di casi in cui vi si sia fatto ricorso.

9/3102/24. Barbieri, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quanto meno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire ogni sette mesi al Parlamento sugli effetti prodotti dalle suddette disposizioni e sul numero di casi in cui vi si sia fatto ricorso.

9/3102/25. Bersani, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quanto meno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità

dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire ogni due mesi al Parlamento sugli effetti prodotti dalle suddette disposizioni e sul numero di casi in cui vi si sia fatto ricorso.

9/3102/26. Angioni, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quanto meno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in

ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire ogni tre mesi al Parlamento sugli effetti prodotti dalle suddette disposizioni e sul numero di casi in cui vi si sia fatto ricorso.

9/3102/27. Amici, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quanto meno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire ogni quattro mesi al Parlamento sugli effetti prodotti dalle suddette disposizioni e sul numero di casi in cui vi si sia fatto ricorso.

9/3102/**28**. Agostini, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quanto meno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevererà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di in-

certezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire semestralmente al Parlamento sugli effetti prodotti dalle suddette disposizioni e sul numero di casi in cui vi si sia fatto ricorso.

9/3102/**29**. Adduce, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quanto meno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevererà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del

reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire annualmente al Parlamento sugli effetti prodotti dalle suddette disposizioni e sul numero di casi in cui vi si sia fatto ricorso.

9/3102/**30**. Abbondanzieri, Ruzzante.

La Camera,

in occasione della discussione e del voto sulla modifica degli articoli 45, 46, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale;

impegna il Governo

a riferire tra un anno sull'applicazione delle suddette disposizioni.

9/3102/**31**. Franz, Antonio Leone, Dorina Bianchi, Dario Galli.

La Camera,

in sede di esame della proposta di legge n. 3102 recante « Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale,

considerato:

che si è in presenza di una riforma dell'istituto della rimessione del processo che ridefinisce i casi per cui essa è statuita ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura penale;

che tale articolo prevede la rimessione quando vi siano gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo,

impegna il Governo:

a emanare norme per circostanziare in modo definito quale sia l'ambito di appli-

cazione della norma in riferimento alle gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo.

9/3102/**32**. Annunziata.

La Camera,

in sede di esame del provvedimento « Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale »,

premessi che:

le disposizioni pregiudicano la spedita trattazione nei procedimenti con più imputati, che di solito coinvolgono soggetti coinvolti in crimini mafiosi;

al fine di dare supporto compensativo agli effetti giudiziari competenti per questa materia;

impegna il Governo

a impegnare gli organi della Direzione Distrettuale Antimafia e degli uffici giudicanti, con particolare riguardo alla Corte di Assise.

9/3102/**33**. Burtone.

La Camera,

in sede di discussione della proposta di legge n. 3102;

premessi che:

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 353 del 1996, si è già pronunciata sulla legittimità costituzionale dell'articolo 47, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta di rimessione del processo ad altro giudice;

la suddetta proposta di legge n. 1578 prevede una modifica all'articolo 47 del codice di procedura penale, comma 1, per cui la richiesta di rimessione produce

automaticamente non solo il divieto di pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta, ma anche la sospensione del processo stesso da parte del giudice;

la stessa Corte ha motivato la sua pronuncia con la necessità di non compromettere il bene costituzionale dell'efficienza del processo, esponendolo ad abusi e a un uso dilatorio della richiesta stessa di remissione, determinando in tal modo la paralisi dell'attività processuale;

ribadisce che la sentenza sopra citata costituisce criterio interpretativo per la suprema Corte di cassazione della norma in discussione.

9/3102/**34**. Merlo.

La Camera,

in sede di esame del provvedimento « Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale »,

premesso che:

i processi civili e penali nel nostro paese hanno tempi di celebrazione normalmente lunghi;

la Corte di giustizia europea ha più volte condannato l'Italia per violazione dei tempi ragionevoli ad un giusto processo;

impegna il Governo

ad intervenire per applicare nei casi di richieste di remissione effettuate con intenti dilatori il versamento alla Cassa delle ammende di congrui importi da parte della parte richiedente.

9/3102/**35**. Squeglia.

La Camera,

in sede di discussione del proposta di legge n. 3102;

premesso che:

la proposta di legge n. 3102 prevede una modifica all'articolo 45 del codice di procedura penale che, oltre al pregiudizio della sicurezza, dell'incolumità pubblica e della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, aggiunge il « legittimo sospetto » tra le cause di remissione del processo;

tale legittimo sospetto è individuabile quando si verificano concreti comportamenti di minaccia fisica e psicologica nei confronti delle persone che partecipano al dibattimento,

impegna il Governo:

a varare speciali misure di protezione onde evitare che anche nella nuova sede possano verificarsi analoghe minacce che impedirebbero il regolare svolgimento del processo.

9/3102/**36**. Stradiotto.

La Camera,

in sede di esame del proposta di legge n. 3102 recante « Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale »,

considerato:

che si è in presenza di una riforma complessiva dell'istituto della remissione del processo che ridefinisce i casi per cui essa è statuita ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura penale;

che tale articolo prevede che sia la corte di cassazione a rimettere in condizioni prefissate il processo ad altro giudice;

che con la proposta di legge ci si prefigge di introdurre il legittimo sospetto tra le cause di remissione,

impegna il Governo:

a emanare norme adeguate che prevedano la competenza delle sezioni unite della Corte di cassazione a compiere la rimes-

sione del processo nelle condizioni prefissate dall'articolo 45 del codice di procedura penale.

9/3102/**37**. Ruggeri.

La Camera,

in sede di esame del proposta di legge n. 3102 recante « Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale »,

considerato:

che si è in presenza di una riforma complessiva dell'istituto della rimessione del processo che ridefinisce i casi per cui essa è statuita ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura penale;

che tale articolo prevede che sia la corte di cassazione a rimettere in condizioni prefissate il processo ad altro giudice;

che con la proposta di legge ci si prefigge di introdurre il legittimo sospetto tra le cause di rimessione,

impegna il Governo:

a proporre una norma che preveda siano le sezioni unite della Corte di cassazione a rimettere il processo nelle condizioni prefissate dal codice di procedura penale.

9/3102/**38**. Reduzzi.

La Camera,

in sede di esame del provvedimento « Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale »,

premesso che:

la Corte di cassazione, attraverso la VII commissione penale, esamina i ricorsi che in una prima valutazione risultano essere presentati con intenti dilatori;

la VII commissione penale della cassazione ha dimostrato attraverso la celebrazione di udienze camerale dove veni-

vano inseriti numerosi ricorsi manifestamente infondati a decidere celermente i ricorsi pervenuti alla suprema Corte,

impegna il Governo:

ad intervenire per stabilire di assegnare alla VII commissione penale della cassazione tutti quei ricorsi relativi alla richiesta di rimessione che ad un primo esame sembrano fondati su intenti dilatori.

9/3102/**39**. Frigato.

La Camera,

in sede di discussione del proposta di legge n. 3102;

premesso che:

la proposta di legge in questione prevede una modifica all'articolo 45 del codice di procedura penale che, oltre al pregiudizio della sicurezza, dell'incolumità pubblica e della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, aggiunge il « legittimo sospetto » tra le cause di rimessione del processo, la nozione di tale « legittimo sospetto » non è altrimenti specificata e viene definita in termini ampi e generici;

tale proposta di legge in questione prevede una modifica all'articolo 47 del codice di procedura penale che prevede che la richiesta di rimessione possa determinare il divieto di pronunciare sentenza e la sospensione del processo stesso da parte del giudice,

ribadisce che non possono comunque essere considerati motivi di legittimo sospetto mere pronunce verbali di avvocati estranei al processo.

9/3102/**40**. Ruta.

La Camera,

in sede di discussione del proposta di legge n. 3102;

premesso che:

la proposta di legge in questione prevede una modifica all'articolo 45 del codice di procedura penale che, oltre al pregiudizio della sicurezza, dell'incolumità pubblica e della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, aggiunge il « legittimo sospetto » tra le cause di rimessione del processo, la nozione di tale « legittimo sospetto » non è altrimenti specificata e viene definita in termini ampi e generici;

tale proposta di legge prevede una modifica all'articolo 47 del codice di procedura penale che prevede che la richiesta di rimessione possa determinare il divieto di pronunciare sentenza e la sospensione del processo stesso da parte del giudice,

ribadisce che non possono comunque essere considerati motivi di legittimo sospetto mere pronunce verbali di cittadini estranei al processo.

9/3102/**41**. Loddo.

La Camera,

in sede di approvazione della proposta di legge n. 3102;

premesso che:

la proposta di legge n. 3102 prevede una modifica all'articolo 45 del codice di procedura penale che, oltre al pregiudizio della sicurezza, dell'incolumità pubblica e della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, aggiunge il « legittimo sospetto » tra le cause di rimessione del processo;

impegna il Governo:

a integrare il provvedimento prevedendo che la richiesta di rimessione, prima di essere sottoposta alla Corte di cassazione, venga corredata da un motivato parere del Consiglio superiore della magistratura che, alla luce dei precedenti di carriera dei giudici impegnati nei processi, si pronunci sulla esistenza o meno di pregiudizi da

parte di detti giudici, in modo da impedire che la richiesta di rimessione possa essere attuata senza fondati motivi e a soli fini dilatori.

9/3102/**42**. Rusconi.

La Camera,

in sede di discussione della proposta di legge n. 3102;

premesso che:

la proposta di legge in questione prevede una modifica all'articolo 45 del codice di procedura penale che, oltre al pregiudizio della sicurezza, dell'incolumità pubblica e della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, aggiunge il « legittimo sospetto » tra le cause di rimessione del processo;

tale legittimo sospetto è individuabile quando si verificano concreti comportamenti di minacce fisiche e psicologiche alle persone che partecipano al processo;

la proposta di legge in questione prevede una modifica all'articolo 47 del codice di procedura penale che prevede che la richiesta di rimessione possa determinare il divieto di pronunciare sentenza e la sospensione del processo stesso da parte del giudice;

ribadisce in sede interpretativa che la richiesta di rimessione, prima di essere sottoposta alla Cassazione, debba essere corredata da un motivato parere delle autorità responsabili dell'ordine pubblico, in modo da impedire che la richiesta di rimessione possa essere attuata senza fondati motivi e a soli fini dilatori.

9/3102/**43**. Ruggieri.

La Camera,

in sede di esame del provvedimento « Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale »,

premessi che:

la Corte di cassazione ha più volte lamentato la carenza in organico di magistrati requirenti e giudicanti;

la Corte di cassazione in base ai nuovi compiti che le vengono assegnati con l'approvazione della legge modificante l'istituto della rimessione, rischia di non poter celebrare in tempi certi le udienze,

impegna il Governo:

a prevedere un aumento dei posti in organico presso la Corte di cassazione dei magistrati requirenti e giudicanti;

a stanziare nel bilancio dello Stato un apposito fondo per un potenziamento delle strutture della suprema Corte.

9/3102/44. Mantini.

La Camera,

in sede di discussione della proposta di legge n. 3102;

premessi che:

la proposta di legge in questione prevede una modifica all'articolo 45 del codice di procedura penale che, oltre al pregiudizio della sicurezza, dell'incolumità pubblica e della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, aggiunge il « legittimo sospetto » tra le cause di rimessione del processo;

la nozione di tale « legittimo sospetto » non è altrimenti specificata e viene definita in termini ampi e generici,

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento un provvedimento che stabilisca nel dettaglio i casi in cui il « legittimo sospetto » possa effettivamente essere individuato e che preveda comunque che la richiesta di rimessione, prima di essere sottoposta alla Cassazione, debba essere corredata da un motivato e documentato parere delle autorità responsabili dell'ordine pubblico e del Consiglio superiore della magistratura, in modo da

impedire che la richiesta di rimessione possa essere attuata senza fondati motivi e a soli fini dilatori.

9/3102/45. Pasetto.

La Camera,

in sede di esame del provvedimento « Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale »,

premessi che:

la proposta di legge AC 3102, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;

che in particolare non sembra chiaramente disciplinata la ipotesi riguardante la sospensione della prescrizione e della custodia cautelare qualora la richiesta sia formulata dal pubblico ministero;

impegna il Governo

a richiedere al Consiglio superiore della magistratura un apposito parere sugli effetti della disciplina sugli uffici del pubblico ministero.

9/3102/46. Sinisi.

La Camera,

in sede di esame del provvedimento « Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale »,

premessi che:

la proposta di legge AC 3102, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;

che, in particolare non prevede idonee norme per impedire richieste nuovamente dilatorie o ripetitive;

impegna il Governo

a riferire immediatamente in Parlamento qualora dall'applicazione delle norme in questione derivi la scarcerazione di imputati di criminalità organizzate.

9/3102/47. Ciani.

La Camera,

in sede di esame del provvedimento « Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale »,

premesso che:

la proposta di legge AC 3102, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;

impegna il Governo

a mantenere l'effetto della disciplina in questione e a riferirne al Parlamento entro sei mesi dalla data di approvazione della legge.

9/3102/**48**. Milana.

La Camera,

in sede di esame del provvedimento « Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale »,

premesso che:

la proposta di legge AC 3102, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;

in particolare non è chiara la disciplina degli atti non ripetibili e che ciò potrà generare gravi inconvenienti;

impegna il Governo

a chiarire nelle apposite sedi e attraverso gli strumenti consentiti la acquisibilità degli atti non ripetibili nel processo dinanzi al giudice della rimessione.

9/3102/**49**. Mosella.

La Camera,

in sede di esame del provvedimento « Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale »,

premesso che:

i processi civili e penali nel nostro paese hanno tempi di celebrazione normalmente lunghi;

la Corte di giustizia europea ha più volte condannato l'Italia per violazione dei tempi ragionevoli ad un giusto processo;

impegna il Governo:

ad intervenire per stabilire nei casi di rimessione e di conseguente sospensione del processo presso il giudice *a quo*, tempi certi per una celere ripresa dello stesso.

9/3102/**50**. Iannuzzi.

La Camera,

in sede di esame del provvedimento « Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale »,

premesso che:

la proposta di legge AC 3102, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;

in particolare è esclusa ogni tutela della parte civile;

impegna il Governo

a ritenere con appositi interventi anche di natura finanziaria, le associazioni di tutela delle vittime dei reati.

9/3102/**51**. Delbono.

